



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 24.07.2014*

*L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 35\13 del 18\02\13 emessa dal Tribunale delle acque Pubbliche presso la Corte D'Appello di Napoli giudizio: Petrosino Vittorio +1 c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 2343\13. Riconoscimento debito fuori bilancio*

REG. GEN. n. 1107/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

*Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.*


*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Pietro Foglia





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1107/14

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
290	24/07/2014	53	8	13

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Petrosino Vittorio + 1 c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 2343/10. Riconoscimento debito fuori bilancio

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Consiglio Regionale della Campania

Documento Primario : 37B1B4842832E6366BBB03F743543EFA37DBAE30

Prot. Gen. 2014.0016036/A


Del: 30/07/2014 09:39:21  
Da CR A: SERDA

Allegato nr. 1 : AE9427E02180E05E2F10A33506D0249DE4259E39

Allegato nr. 2 : 7BBB79FFFDDDB707CB13EA8B9D23B25A6804969EB

Allegato nr. 3 : 041FCDD31E30D8B8C78E80A132FF4B75ABB4A3B6

Frontespizio Allegato : 138F66E2EDA309727B8A632E8CEE795AF37FF281



Deliberazione N. 290

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim. Direzione G.

53  
55

8  
13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 24/07/2014

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1162/II

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Petrosino Vittorio + 1 c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 2343/10. Riconoscimento debito fuori bilancio*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	<b>ASSENTE</b>
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	<b>ASSENTE</b>
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0016036/A

Del 30/07/2014 09.39.21

Da CR A: SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 14/12/2010 e rinotificato in data 15/12/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola convenivano in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Alveo Comune Nocerino, in località Sant'Anna di Nocera Inferiore, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007;
- b. che con sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 depositata in cancelleria il 02/04/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei sigg.ri ricorrenti condannando la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 13.298,61 in favore di Petrosino Vittorio ed € 600,00 in favore di Petrosino Francesco, su cui calcolare dal 6/10/2007 fino alla data della sentenza la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, nonché gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 199,52 per spese, € 1.128,00 per competenze oltre IVA e CPA in favore dei procuratori antistatari Leone e De Nicola, e oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio;
- c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 809613 del 26/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza;
- d. che l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 53151 del 24/01/2014 inviata via fax e via pec il 27/01/2014 nel comunicare alla ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Leone e De Nicola di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- e. che, non avendo ottenuto risposta, con nota prot. n. 261014 del 11/04/2014 inviata via fax in pari data e via pec il 14/04/2014, l'UOD Genio Civile di Salerno ha nuovamente richiesto i dati per la liquidazione nonché le spese di CTU e di registrazione agli avvocati Antonio Leone ed Ermanno De Nicola, avvertendo che, in mancanza di riscontro entro 15 giorni la proposta di deliberazione sarebbe stata predisposta esclusivamente secondo quanto liquidato in sentenza;
- f. che non avendo al 12 maggio 2014 ottenuto riscontro si è provveduto a predisporre tale proposta di deliberazione omettendo di inserire le altre spese (CTU e registrazione) delle quali non sono noti gli importi;

#### RILEVATO

- g. che l'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 17.726,39 di cui € 13.898,61 per sorta capitale, € 1.667,83 per rivalutazione monetaria dal 06/10/2007 fino al 18/02/2013, € 1.768,23 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 06/10/2007 fino al 18/02/2013 ed € 391,72 per interessi legali dal 19/02/2013 fino al 12/05/2014;
- h. che l'importo da liquidare ai procuratori antistatari avv. Antonio Leone e Ermanno De Nicola ammonta a complessivi € 1.630,73 di cui € 1.128,00 per competenze, € 45,12 per CPA (4%); € 258,09 per IVA al 22%, € 199,52 per spese esenti liquidate in sentenza;
- i. che tale debito, complessivamente pari ad € 19.357,12 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 35/2013 del 18/02/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

#### CONSIDERATO:

- j. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 19.357,12 in esecuzione della sentenza n. 35/2013 del 18/02/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della

- legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido;
- k. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- l. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- m. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: *"Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale"*, ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- n. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità Regionale 2014) con L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- o. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 – 2016 con L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- p. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04 aprile 2014 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- q. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- r. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato **"Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08"**, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- s. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha ~~attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni transitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per il lavoro pubblico e la protezione civile;~~
- t. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- u. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

#### RITENUTO:

- v. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 19.357,12 come di seguito ripartito, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido:
- v.1 € 16.961,15 di cui 14.894,44 per sorta capitale rivalutata ed € 2.066,71 per interessi, a favore di Petrosino Vittorio (c.f. PTRVTR41C07F912Q) nato il 07/03/1941 a Nocera Inferiore;
- v.2 € 765,24 di cui € 672,00 per sorta capitale rivalutata ed € 93,24 per interessi, a favore di Petrosino Francesco (c.f. PTRFNC69H06F912P) nato 06/06/1969 a Nocera Inferiore;
- v.3 € 1.630,73 per spese di lite a favore dell' avv. Antonio Leone (c.f. LNENTN62R16I720F) con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti, 30 e dell'avv. Ermanno De Nicola;
- w. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 19.357,12, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
----------	------------------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------------	----------------

0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- x. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- y. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 19.357,12 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- z. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile (DG 53 08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 19.357,12 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- aa. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

**PRECISATO CHE:**

- bb. che alla presente deliberazione sono allegate tre schede debitorie che ne costituiscono parte integrante;

**VISTO:**

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013 ;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. 35/2013 del 18/02/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**


Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 35/2013 del 18/02/2013 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 19.357,12 (diciannovemilatrecentocinquantesette/12) così suddivisa:
  - 1.1. € 16.961,15 di cui 14.894,44 per sorta capitale rivalutata ed € 2.066,71 per interessi, a favore di Petrosino Vittorio (c.f. PTRVTR41C07F912Q) nato il 07/03/1941 a Nocera Inferiore (SA);
  - 1.2. € 765,24 di cui € 672,00 per sorta capitale rivalutata ed € 93,24 per interessi, a favore di Petrosino Francesco (c.f. PTRFNC69H06F912P) nato 06/06/1969 a Nocera Inferiore (SA);
  - 1.3. € 1.630,73 per spese di lite a favore dell' avv. Antonio Leone (c.f. LNENTN62R16I720F) con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti, 30 e dell'avv. Ermanno De Nicola;
2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
- 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 19.357,12;
  - 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza **della DG 53-08**” incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 19.357,12;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile (DG 53 08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 19.357,12 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 19.357,12 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
7. Di voler demandare all'Avvocatura regionale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;
8. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
  - 8.1 ai seguenti Dipartimenti:
    - 8.1.1 delle Politiche Territoriali;
    - 8.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
  - 8.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
    - 8.2.1 le Risorse finanziarie;
    - 8.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
  - 8.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
  - 8.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
  - 8.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
  - 8.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	290	del	24/07/2014	DIPART.	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR.GEN.
				53 55	8 13	13

OGGETTO :  
**Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Petrosino Vittorio + 1 c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 2343/10. Riconoscimento debito fuori bilancio**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dr. Giulivo Italo Dr. Kosati Bruno		
IL CAPO DIPARTIMENTO		Dr. Mautone Dr. Varriale		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	24/07/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	25/07/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:  
Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma



*Giunta Regionale della Campania*

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N° 1 del 12/05/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 2343/2010

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli nella qualità di responsabile del procedimento, in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;  
~~Vista la sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 809613 del 26/11/2013~~

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Petrosino Vittorio (c.f. PTRVTR41C07F912Q) nato il 07/03/1941 a Nocera Inferiore.

**Oggetto della spesa**

Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al pagamento in favore dei sigg. Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco difesi dagli avv.ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola, per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Alveo Comune Nocerino, in località Sant'Anna di Nocera Inferiore, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007 ;

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 14/12/2010 e rinotificato in data 15/12/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola convenivano in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Alveo Comune Nocerino, in località Sant'Anna di Nocera Inferiore, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007.

Con sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 depositata in cancelleria il 02/04/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei sigg. ri ricorrenti condannando la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 13.298,61 in favore di Petrosino Vittorio ed € 600,00 in favore di Petrosino Francesco, su cui calcolare dal 6/10/2007 fino alla data della sentenza la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, nonché gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, e alla refusione delle spese di lite

sostenute nella misura di € 199,52 per spese, € 1,128,00 per competenze oltre IVA e CPA in favore dei procuratori antistatari Leone e De Nicola, oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio;  
 L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 809613 del 26/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 53151 del 24/01/2014 inviata via fax e via pec il 27/01/2014 nel comunicare alla ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;  
 Con nota prot. n. 261014 del 11/04/2014 inviata via fax in pari data e via pec il 14/04/2014, l'UOD Genio Civile di Salerno ha nuovamente richiesto i dati per la liquidazione nonché le spese di CTU e di registrazione agli avvocati Antonio Leone ed Ermanno De Nicola, avvertendo che, in mancanza di riscontro entro 15 giorni la proposta di deliberazione sarebbe stata predisposta esclusivamente secondo quanto liquidato in sentenza.

Non avendo al 12 maggio 2014 ottenuto riscontro si è provveduto a predisporre tale proposta di deliberazione omettendo di inserire le altre spese (CTU e registrazione) delle quali non sono noti gli importi  
 L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 17.726,39 di cui € 13.898,61 per sorta capitale, € 1.667,83 per rivalutazione monetaria dal 06/10/2007 fino al 18/02/2013, € 1.768,23 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 06/10/2007 fino al 18/02/2013 ed € 391,72 per interessi legali dal 19/02/2013 fino alla data della presente proposta (12/05/2014). L'importo da liquidare ai procuratori antistatari avv. Antonio Leone e Ermanno De Nicola ammonta a complessivi € 1.630,73 di cui € 1.128,00 per competenze, € 45,12 per CPA (4%); € 258,09 per IVA al 22%, € 199,52 per spese esenti liquidate in sentenza.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 19.357,12 in esecuzione della sentenza n. 35/2013 del 18/02/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido

Dall'esame della sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 si evince che il debito da riconoscere a favore di Petrosino Vittorio ammonta a complessivi € 16.961,15 (sedicimilanovecentosessantuno/15), e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1	Sorta capitale € 13.298,61
	A2	Rivalutazione dal dal 06/10/2007 fino al 18/02/2013 € 1.595,83
	A3	Interessi su capitale rivalutato annualmente 06/10/2007 fino al 18/02/2013 € 1.691,90
	A4	Interessi legali dal 19/02/2013 al 12/05/2014 € 374,81
		<b>TOTALE DANNO € 16.961,15</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**  
 Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido;



- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

**chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € **16.961,15** (sedicimilanovecentosessantuno/15) a favore di Petrosino Vittorio;

Allega la seguente documentazione:


1. sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 261014 del 11/04/2014 inviata agli avvocati Leone e De Nicola;

Salerno, 12/05/2014

ex

Il Responsabile del procedimento  
Geom. Vittorio Bartoli





*Giunta Regionale della Campania*

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N° 2 del 12/05/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 2343/2010

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli nella qualità di responsabile del procedimento, in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;  
Vista la sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 809613 del 26/11/2013

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Petrosino Francesco (c.f. PTRFNC69H06F912P) nato 06/06/1969 a Nocera Inferiore

**Oggetto della spesa**

Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al pagamento in favore dei sigg. Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco difesi dagli avv.ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola, per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Alveo Comune Nocerino, in località Sant'Anna di Nocera Inferiore, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007 ;

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 14/12/2010 e rinotificato in data 15/12/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola convenivano in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Alveo Comune Nocerino, in località Sant'Anna di Nocera Inferiore, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007.  
Con sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 depositata in cancelleria il 02/04/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei sigg.ri ricorrenti condannando la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 13.298,61 in favore di Petrosino Vittorio ed € 600,00 in favore di Petrosino Francesco, su cui calcolare dal 6/10/2007 fino alla data della sentenza la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, nonché gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di

€ 199,52 per spese, € 1,128,00 per competenze oltre IVA e CPA in favore dei procuratori antistatari Leone e De Nicola, oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 809613 del 26/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 53151 del 24/01/2014 inviata via fax e via pec il 27/01/2014 nel comunicare alla ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;

Con nota prot. n. 261014 del 11/04/2014 inviata via fax in pari data e via pec il 14/04/2014, l'UOD Genio Civile di Salerno ha nuovamente richiesto i dati per la liquidazione nonché le spese di CTU e di registrazione agli avvocati Antonio Leone ed Ermanno De Nicola, avvertendo che, in mancanza di riscontro entro 15 giorni la proposta di deliberazione sarebbe stata predisposta esclusivamente secondo quanto liquidato in sentenza.

Non avendo al 12 maggio 2014 ottenuto riscontro si è provveduto a predisporre tale proposta di deliberazione omettendo di inserire le altre spese (CTU e registrazione) delle quali non sono noti gli importi. L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 17.726,39 di cui € 13.898,61 per sorta capitale, € 1.667,83 per rivalutazione monetaria dal 06/10/2007 fino al 18/02/2013, € 1.768,23 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 06/10/2007 fino al 18/02/2013 ed € 391,72 per interessi legali dal 19/02/2013 fino alla data della presente proposta (12/05/2014). L'importo da liquidare ai procuratori antistatari avv. Antonio Leone e Ermanno De Nicola ammonta a complessivi € 1.630,73 di cui € 1.128,00 per competenze, € 45,12 per CPA (4%); € 258,09 per IVA al 22%, € 199,52 per spese esenti liquidate in sentenza.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 19.357,12 in esecuzione della sentenza n. 35/2013 del 18/02/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido

Dall'esame della sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 si evince che il debito da riconoscere a favore di Petrosino Francesco ammonta a complessivi € 765,24 (settecentosessantacinque/24), e risulta essere così costituito:

A	DANNO		
	A1	Sorta capitale	€ 600,00
	A2	Rivalutazione dal dal 06/10/2007 fino al 18/02/2013	€ 72,00
	A3	Interessi su capitale rivalutato annualmente 06/10/2007 fino al 18/02/2013	€ 76,33
	A4	Interessi legali dal 19/02/2013 al 12/05/2014	€ 16,91
		<b>TOTALE DANNO</b>	<b>€ 765,24</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido;

- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

**chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € **765,24** (settecentosessantacinque/24), a favore di Petrosino Francesco;

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 261014 del 11/04/2014 inviata agli avvocati Leone e De Nicola;

Salerno, 12/05/2014

*BL*

Il Responsabile del procedimento  
Geom. Vittorio Bartoli

*V. Bartoli*



## Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 12/05/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Adv.ra n. 2343/2010

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli nella qualità di responsabile del procedimento, in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza  
Vista la sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 809613 del 26/11/2013

#### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** avv. Antonio Leone (c.f. LNENTN62R16I720F) con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti, 30 e avv. Ermanno De Nicola.

#### Oggetto della spesa

Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al pagamento in favore dei sigg. Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco difesi dagli avv.ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola, per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Alveo Comune Nocerino, in località Sant'Anna di Nocera Inferiore, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007 ;

#### Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

#### Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 14/12/2010 e rinotificato in data 15/12/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola convenivano in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Alveo Comune Nocerino, in località Sant'Anna di Nocera Inferiore, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007.

Con sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 depositata in cancelleria il 02/04/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei sigg. ri ricorrenti condannando la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 13.298,61 in favore di Petrosino Vittorio ed € 600,00 in favore di Petrosino Francesco, su cui calcolare dal 6/10/2007 fino alla data della sentenza la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, nonché gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo, e alla refusione delle spese di lite

sostenute nella misura di € 199,52 per spese, € 1,128,00 per competenze oltre IVA e CPA in favore dei procuratori antistatari Leone e De Nicola, oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio; L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 809613 del 26/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 53151 del 24/01/2014 inviata via fax e via pec il 27/01/2014 nel comunicare alla ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;

Con nota prot. n. 261014 del 11/04/2014 inviata via fax in pari data e via pec il 14/04/2014, l'UOD Genio Civile di Salerno ha nuovamente richiesto i dati per la liquidazione nonché le spese di CTU e di registrazione agli avvocati Antonio Leone ed Ermanno De Nicola, avvertendo che, in mancanza di riscontro entro 15 giorni la proposta di deliberazione sarebbe stata predisposta esclusivamente secondo quanto liquidato in sentenza.

Non avendo al 12 maggio 2014 ottenuto riscontro si è provveduto a predisporre tale proposta di deliberazione omettendo di inserire le altre spese (CTU e registrazione) delle quali non sono noti gli importi. L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 17.726,39 di cui € 13.898,61 per sorta capitale, € 1.667,83 per rivalutazione monetaria dal 06/10/2007 fino al 18/02/2013, € 1.768,23 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dal 06/10/2007 fino al 18/02/2013 ed € 391,72 per interessi legali dal 19/02/2013 fino alla data della presente proposta (12/05/2014). L'importo da liquidare ai procuratori antistatari avv. Antonio Leone e Ermanno De Nicola ammonta a complessivi € 1.630,73 di cui € 1.128,00 per competenze, € 45,12 per CPA (4%); € 258,09 per IVA al 22%, € 199,52 per spese esenti liquidate in sentenza.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 19.357,12 in esecuzione della sentenza n. 35/2013 del 18/02/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c. da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido

Dall'esame della sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 si evince che il debito da riconoscere a favore degli avv. Antonio Leone e Ermanno De Nicola ammonta a complessivi € 1.630,73 (milleseicentotrenta/73) , e risulta essere così costituito:

A SPESE DI LITE		
A1	Competenze	€ 1.128,00
A2	CPA (4%)	€ 45,12
A3	IVA (22%)	€ 258,09
A4	Spese esenti	€ 199,52
<b>TOTALE DANNO</b>		<b>€ 1.630,73</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;



- c) \* che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

**chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 1.630,73 (milleseicentotrenta/73) a favore degli avv.ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola.


Allega la seguente documentazione:


1. sentenza n. 35/13 del 18/02/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 261014 del 11/04/2014 inviata agli avvocati Leone e De Nicola;

Salerno, 12/05/2014



Il Responsabile del procedimento  
Geom. Vittorio Bartoli







Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Avvocatura  
 Settore Contenzioso Civile e Penale

BACCOMANDATA

AREA 04 - SETTORE 01

DIP. 53 - DG. 08 - UOD. 03

Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
 Servizio Geologico e Coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni

SEDE

REGIONE CAMPANIA

*Caroli*

Prot. 2013. 040013 26/11/2013 14.24

Ass. 0305 Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
 Classifica: 4.1.1.



2605

DIP. 53 - DG. 08 - UOD. 13

Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
 Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

SEDE

VIA SABATINI, 3  
 SALERNO

N. Pratica: CC-2343/2010  
 Oggetto: Petrosino Vittorio +1  
Trasmissione sentenza n. 35/2013  
TRAP Napoli -

Si fa seguito a precorsa corrispondenza per trasmettere la sentenza, n. 35/2013 del TRAP di Napoli, per gli adempimenti di competenza, rappresentando che non si ravvisano motivi per proporre gravame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 - avv. Fabrizio Nigeforo -

Avv. Carbone/rc  
 Tel. 081/796-3537  
 Fax 081/796-3766

Stampa di protocollo con data 19 DIC. 2013 e 20 DIC. 2013. Contiene il nome del settore (Genio Civile) e il nome del dirigente (avv. Nigeforo).

S. 35/13 T.A

R.G. 138/2010  
Rom. 151  
Rep. 149  
Rel. Pica  
Ogg. Risarc. Dam.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 138/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 21.1.2013 e vertente

T R A

PETROSINO VITTORIO (c.f.: PTRVTR41C07F912Q) e PETROSINO FRANCESCO (c.f.: PTRFNC69H06F912P), rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Leone (c.f.: LNENTN62R16I720F), e Ermanno De Nicola, unitamente ai quali sono elett.ve domiciliati in Napoli alla via Pietro Colletta, n. 23, nello studio legale dell'avv. Aniello Melorio, in virtù di procura a margine del ricorso

- RICORRENTI -

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

E

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO - BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO (già Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino), in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello G. Feola, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con cui è domiciliato in Napoli al viale Colli Aminei n. 62 presso l'avv. Angelo Perelli

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 26.1.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a

*[Handwritten signature]*

verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: ammettersi la prova per testi articolata ovvero accogliersi la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni, come quantificati dal c.t.u., oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per il Consorzio: impugnare le conclusioni del c.t.u., rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;

per la Regione: rigettarsi le domande.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 29.6.2010 alla Regione e il 30.6.2010 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 ai suddetti enti rispettivamente in data 14.12.2010 ed in data 15.12.2010, Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco, premesso:

- che Petrosino Vittorio è proprietario di immobili nel comune di Nocera Inferiore (SA) e, precisamente, di un fondo agricolo censito al catasto terreni del comune di Nocera Inferiore al foglio 10, particella 205 (seminativo arboreo di classe 4 di mq 232), particella 214 (orto irriguo di classe 1 per mq 518), particella 219 (agrumeto di classe 2 di mq 1.785) (giusta atto del 5.4.1976) e di un deposito sito alla via S. Anna n. 133, iscritto al catasto fabbricati al foglio 10, p.lla 303 sub 2 (categoria C/2, consistenza mq 93) (giusta atto dell'11.1.1977);
- che Petrosino Francesco è proprietario del veicolo autocarro Piaggio Porter targato AL 760366;
- che in data 6-7.10.2007 i suddetti cespiti hanno subito ingenti danni conseguenti alle piogge che avrebbero aumentato la portata delle acque, con conseguente rottura dell'argine del torrente denominato "Alveo Comune Nocerino", in località "S. Anna";
- che l'evento di danno è stato accertato dalle autorità competenti intervenute immediatamente sul posto e che il Genio Civile di Salerno ha provveduto ai lavori di somma urgenza;
- che i danni sono stati accertati e descritti nelle perizie di parte (a firma del geom. Eduardo Scianni e del rag. Sante Petrosino) e quantificati in complessivi € 30.288,76 per Vittorio e in € 2.666,15 per Francesco;

hanno adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, imputando agli stessi la omessa manutenzione e pulizia dell'opera idraulica, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, oltre che alla

refusione delle spese da attribuire ai difensori.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio i resistenti, contestando il Consorzio anche la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale e ciascuno degli enti la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposta ed espletata una c.t.u. (a cura del geom. Oreste Membrini), mutato il giudice delegato, all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) *In primis*, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione (*rectius competenza*) dell'adito Tribunale, sollevata dal Consorzio. Assume il resistente che nel caso di specie sarebbe competente il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, essendo pacifico in giurisprudenza (*ex multis* Cass. Civ. nn. 8054/97 e 9732/00) che la competenza del T.R.A.P. si radica solo qualora i danni lamentati derivino direttamente dall'esecuzione e dal funzionamento dell'opera pubblica, mentre invece rientrano nella competenza del Giudice Ordinario le richieste risarcitorie conseguenti ad eventi derivanti solo in via meramente occasionale dalle vicende relative al governo delle acque. Secondo la difesa del Consorzio, sarebbero appunto da ricondurre a tale seconda categoria le richieste risarcitorie per i danni che si presumano derivanti (come nel caso di specie) da circostanze quali l'occupazione dell'alveo di un fiume dalla ipertrofia della flora selvatica o da corpi estranei.

L'eccezione è infondata, in quanto è fin troppo noto che sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 cit., le domande di risarcimento quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. S. U. n. 8054/1997, Cass. n. 15366/2000). La citata norma, infatti, attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass. n. 4725/1997). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducenti acqua, o in genere dalla negligente gestione o


manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (cfr. T.S.A.P. 21.5.1987 n. 20; 11.9.1990 n. 61; 6.3.1996 n. 26; nonché, soprattutto, Cass. S.U. 20.1.2006 n. 1066).

Nel caso in esame, come già evidenziato, i ricorrenti hanno dedotto appunto che ai mancati interventi manutentivi del letto e degli argini del corso d'acqua *de quo* sarebbero imputabili l'esondazione che ha danneggiato i loro cespiti, onde non può esservi perplessità in ordine alla competenza.

2) Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** dei ricorrenti (peraltro non contestata), che si sono palesati proprietari rispettivamente di immobili siti in Nocera Inferiore ovvero di un veicolo (ed hanno anche documentato tale qualità: cfr. i titoli di provenienza e la documentazione allegata alle perizie di parte).

3) Per quanto attiene poi alla **legittimazione passiva**, premesso che l'alveo Comune Nocerino fa parte del comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua (cfr. TSAP sentenza n. 69/96), rileva il Collegio che alla Regione compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al Consorzio compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 L.R. Campania n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità), va rilevato che la Regione legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Del pari legittimamente il Consorzio è chiamato a rispondere della inefficiente manutenzione ordinaria degli alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

4) Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti (cfr. le relazioni di intervento dei Vigili di Fuoco), anche fotografica, e delle risultanze della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dai




resistenti, tra il 6 ed il 7.10.2007, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i cespiti in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di allagamento. In particolare, l'evento calamitoso ha interessato una vasta estensione del territorio a ridosso dell'Alveo Comune Nocerino ubicata in località S. Anna del Comune di Nocera Inferiore (NA) e ricompresa tra l'Alveo stesso e la quasi totalità della strada denominata via S. Anna, ivi compreso il territorio adiacente posto ai suoi margini (vedi planimetria versata in atti). Dalle indagini svolte dal c.t.u. è emerso che a seguito delle notevoli precipitazioni meteorologiche verificatesi nei giorni 6 e 7 ottobre 2007, sul lato destro del torrente denominato "Alveo Comune Nocerino", si è verificata la rottura spondale (di per sé già per lunghi tratti obsoleta ed in precarie condizioni di conservazione), per una lunghezza di circa 30 metri lineari, dalla quale si sono riversate le acque che trasportarono fango, detriti e materiale di ogni genere (arbusti, rifiuti di vario genere e quant'altro) nel territorio immediatamente adiacente fino a raggiungere ed investire gran parte della strada comunale denominata via S. Anna. A ridosso dell'argine destro e fino a detta strada vi sono i cespiti dei ricorrenti, e precisamente al civico n. 133 vi è il locale deposito al piano interrato del sig. Petrosino Vittorio e da questa fino ai margini dell'Alveo suddetto si estende il terreno dal medesimo coltivato (cfr. la planimetria prodotta come allegato A alla c.t.u.). Detto terreno agricolo è risultato, alla data del sopralluogo del c.t.u., coltivato con varie colture (ortaggi, verdure, pomodori, alberi da frutto, etc) e pertanto non si ha motivo di dubitare che anche all'epoca dell'evento dannoso le colture fossero ugualmente in corso.

Le acque miste a fango si sono riversate in modo repentino e violento a causa della rovina dell'argine, provocando l'allagamento dell'intero comprensorio (vedi verbale dei Vigili del Fuoco versato in atti). Ad avviso del c.t.u., la violenza e la rapidità della inondazione è imputabile proprio alla rottura di parte dell'argine destro dell'Alveo, tuttora caratterizzato da un generale cattivo stato di conservazione ed oltretutto, nel tratto interessato dal crollo, posto a quota superiore rispetto al territorio circostante. All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Infine, neanche può neppure ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, facendo riferimento ai valori di pioggia registrati dalle stazioni pluviometriche più

 5

vicine all'area di studio e confrontando tali dati con quelli storici disponibili, il c.t.u. ha riferito che si è trattato di precipitazioni di notevole intensità, ma non eccezionali. D'altronde, anche in altre vertenze concernenti il medesimo evento questo giudice, sulla scorta della certificazione rilasciata dalla *Giunta Regionale della Campania – Settore Ecologia, Tutela Ambiente, C.I.A., Protezione Civile – Servizio 04*, inerente il monitoraggio dei dati pluviometrici per le precipitazioni verificatesi nel territorio di Nocera Inferiore (SA) – stazione di S. Mauro nelle giornate del 6 e 7 ottobre 2007, ha accertato che in circa otto ore si sono riversate in detta località mm 73,4 (*settantatrevirgolaquattro*) di pioggia, con un picco massimo di intensità tra le ore 19,00 e le 20,00 durante il quale si è registrato un valore di mm 33,2 in circa un'ora, e che detti dati, confrontati con le medie annuali degli ultimi anni e nel medio e lungo periodo, confermano che trattasi di precipitazioni di notevole entità, sebbene non tali da essere considerate eccezionali, per i numerosi eventi di pari e/o superiore gravità che si sono verificati nel passato. Infatti, consultando i valori registrati nei decenni precedenti nel medesimo territorio si è riscontrato che in occasione di eventi meteorologici le precipitazioni massime nelle sei ore, così come quelle in un'ora, sono state più volte superiori a quelle registrate il 6 e 7 ottobre 2007, con numerosi eventi simili e di poco inferiori a quest'ultimo. L'evento in oggetto è stato infatti superato per altezza cumulata per singola precipitazione nell'ambito di un'ora nel 1990 (mm 39,0 il 6 ottobre), nel 1992 (mm 37,8 il 24 settembre), nel 1994 (mm 35,4 il 3 settembre), nel 1996 (mm 39,0 il 19 settembre), nel 2004 (mm 38,6 il 3 marzo), nel 2006 (mm 45,6 il 25 settembre), nello stesso 2007 (mm 48,4) e nel 2008 (mm 38,8 il 7 giugno). Per quanto attiene alle precipitazioni avvenute nelle sei ore, l'evento in oggetto è stato superato per altezza cumulata nel 1989 (mm 85,4 il 5 novembre), nel 1992 (mm 103,6 il 24 settembre), nel 1994 (mm 79,0 il 24 ottobre), nel 2006 (mm 108,0 il 26 settembre) (cfr. pagg. 3-5 della c.t.u., a firma del geom. Oreste Membrini, che riporta dati in tutto conformi a quelli già acquisiti da questo giudice in altre vertenze, tra cui quella tra De Nicola Gabriella e gli enti resistenti, R.G. n. 146/2009).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, il c.t.u. ha riferito che *<<dal rilievo fotografico effettuato all'epoca dei fenomeni ed allegato agli atti di causa, si evince, meglio di ogni altra descrizione, l'effettivo stato dei luoghi all'indomani dell'evento dannoso. Gli immobili di proprietà del sig. Petrosino Vittorio interessati dall'evento calamitoso avvenuto il giorno 6 ottobre 2007 sono censiti (per il deposito) al catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore (SA) al foglio 10 p.lla 303 sub 2 categoria C/2 consistenza mq 93 (ancora riportato alla via Provinciale Nocera Sarno in luogo dell'attuale via S. Anna n.*

 6

133); mentre il suolo agricolo è censito al catasto Terreni del Comune di Nocera Inferiore al foglio 10 particella 205 – seminativo arboreo di classe 4 di mq 232, particella 214 – orto irriguo di classe 1 per mq 518, particella 219 – agrumeto di classe 2 di mq 1.785. Il deposito suddetto è costituito da un ampio locale, al quale si accede mediante una scala in muratura rivestita di piastrelle in ceramica e soglie in marmo, per complessivi circa mq 95,00 ed altezza mt 2,73; il locale è dotato di finestrini a nastro posti in sommità protetti da grate in rete metallica, le pareti ed il soffitto risultano intonacati e tinteggiati, mentre la pavimentazione è costituita da uno strato di battuto di cemento. Al momento del sopralluogo il locale si presentava in scadenti condizioni di conservazione ed all'interno di esso si è riscontrata la presenza di materiale vario (damigiane vuote, mobili vari, contenitori di vario tipo, cassette in legno, etc.); alle pareti, in corrispondenza dei finestrini, sono ancora visibili le tracce lasciate da acqua e fango che si riversarono in occasione dell'evento dannoso di cui in epigrafe e gli intonaci in alcune zone risultano lesionati e/o deteriorati. Il terreno agricolo è pianeggiante di forma pressoché rettangolare, è coltivato con disposizione a settori regolari, è dotato di una vasca di accumulo per l'acqua di irrigazione e di estensione pari a complessivi di mq 2.535. L'area che risulta effettivamente coltivata, detratte le zone incolte ed i camminamenti, è pari a circa mq 2.050. Dalla documentazione prodotta agli atti risulta che le colture in corso all'epoca dell'evento dannoso erano costituite da piantagioni di cipolle e lattuga. Nel corso del secondo accesso è stato possibile visionare il veicolo Piaggio Porter targato AL 760366 di proprietà del sig. Petrosino Francesco ed immatricolato il 01.03.1994, oramai non più viaggiante, sebbene dalla documentazione depositata agli atti non è chiaro dove detto veicolo stazionasse e, di conseguenza, se era presente o meno sui luoghi in cui si verificò l'evento dannoso. Il veicolo si presenta in stato di abbandono e la tappezzeria al suo interno risulta in più zone distaccata con presenza anche di tagli, che per altro già erano presenti nelle fotografie allegate alla perizia di parte allegata al ricorso e datata 22.11.2007>> (cfr. pagg. 5-6 della c.t.u.).

Pertanto, anche quanto dedotto dai ricorrenti, in ordine alle conseguenze dell'esondazione, può ritenersi accertato.

In ordine alla quantificazione dei danni, il CTU li ha determinati come segue.

<<1 - Danni al locale deposito ed al materiale in esso contenuto. Per la valutazione del danno cagionato ai ricorrenti di cui al precedente paragrafo, tenuto conto della documentazione presente agli atti e visto lo stato dei luoghi; si è proceduto ad elaborare un computo metrico estimativo (allegato B) con l'ausilio del Prezzario delle OO.PP. per la Campania (edizione 2010) nel quale sono evidenziate le quantità ed i prezzi unitari delle singole categorie di lavoro; all'interno di tale valutazione è stato stimato anche l'importo derivante dalle opere per la necessaria pulizia dei locali. Conseguentemente, dal computo metrico estimativo allegato si evince che i danni per opere edili e pulizia ammontano a complessivi € 4.281,73 (euro

 7

quattromiladuecentootantuno/173) escluso I.V.A. Viceversa, non è stato possibile accertare la effettiva quantità di merce, oggetti e derrate alimentari presenti nel locale, né tanto meno i ricorrenti hanno sufficientemente documentato la presenza di detti materiali, pertanto non si ritiene possibile valutarne il relativo danno.

**2 - Danni al suolo agricolo ed alle colture.** Per la determinazione della stima dei danni relativamente all'**appezzamento di terreno del sig. Petrosino Vittorio** di cui al precedente paragrafo, considerato che le colture in atto al momento dell'allagamento sono andate completamente distrutte, essa è stata valutata così come segue:

**2.1.a - Danno relativo alla stratificazione del materiale minuto (fango e limo) e grossolano.** Per l'asportazione del materiale fangoso, tutti i prodotti di rifiuto quali buste, bottiglie, residui di plastica etc. si è fatto riferimento al Prezzario per i LL.PP. della Regione Campania attualmente in vigore; nello specifico sono state considerate le seguenti voci applicate all'area effettivamente invasa dalle acque che, per effetto della morfologia pianeggiante sottoposta al'alveo, ha interessato una superficie di mq 3.500:

**E.01.10.10.a :** Scavo di pulizia generale o scortico eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,40, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato; prezzo €/mq 0,88;

**E.01.50.10.a:** Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a km 10; prezzo €/mc 6,08 (corrispondente a: €/mc 6,08 × mt 0,20 = €/mq 1,22).

Pertanto per la **pulizia del terreno a cielo libero** è stato applicato un prezzo unitario finale, comprensivo di raccolta e trasporto a discarica di €/mq 2,10 (€ 0,88 + € 1,22 = € 2,10); quindi l'intervento ha un valore complessivo così determinato: - mq 2.535 × €/mq 2,10 = **€ 5.323,50**

**2.1.b - Danno relativo alla disinfestazione del terreno, zappatura non profonda e assolcatura, correzione del Ph.** Tali operazioni, dopo la pulizia, sono necessarie a garantire il ripristino delle condizioni originarie del fondo sia con riferimento alla produttività che con riferimento al ripristino delle varie pendenze per la regimentazione delle acque; esse sono calcolate sulla sola superficie destinata alla produzione come segue: 1) disinfestazione €/mq. 0,20 ; 2) zappatura non profonda e assolcatura €/mq 0,20 ; 3) concimazione e correzione del ph €/mq. 0,40 . Di conseguenza per tale intervento il valore unitario è di €/mq. 0,80 (€ 0,20 + € 0,20 + € 0,40 = € 0,80), e complessivamente : €/mq 0,80 × mq 2.050 = **€ 1.640,00**. Di conseguenza, per quanto attiene la eliminazione del fango e la successiva

 8

bonifica il danno subito è pari a € 6.963,50 (euro seimilanovecentosessantatre / 50) dato dalla somma delle due operazioni (€ 5.323,50 + € 1.640,00).

**2.2 - Danni alle colture in atto.** Le colture praticate sul terreno coinvolto dall'allagamento sono quelle che definiscono un ordinamento produttivo frutticolo – orticolo in pieno campo. Più in particolare, il suolo in questione ospitava colture arboree e colture erbacee quali cipolla e insalata. La stima dei danni subiti alle colture in atto viene condotta in maniera analitica, cioè considerando puntualmente le voci che concorrono alla definizione del frutto pendente (criterio da adottare qualora la coltivazione danneggiata sia prossima alla raccolta, per la quantificazione della perdita dei prodotti realizzabili). In pratica la stima dei frutti pendenti è stata effettuata prendendo in considerazione le superfici coltivate al momento del danno e la produzione a mq delle singole coltivazioni. Per le coltivazioni orticole si è calcolata l'intera quantità poiché il deperimento è totale mentre le coltivazioni arboree non sono state considerate in quanto non richiesto dai ricorrenti (probabilmente perché il prodotto, pur deteriorato, era stato comunque utilizzato sebbene in maniera ridotta).

I prezzi sono stati stabiliti in base alle informazioni statistiche disponibili per il momento in cui si sarebbe dovuta avere la commercializzazione del prodotto, nonché ad indagini condotte a livello locale.

La stima analitica delle anticipazioni culturali prevede di calcolare il cumulo delle spese, relative ai lavori culturali effettivamente eseguiti, valutate nell'ambito dell'ordinarietà con riferimento, cioè, ad un imprenditore praticante una tecnica agricola normale rispetto alla zona di riferimento.

Di seguito vengono riportati, sinteticamente e per ciascuna coltura in atto al momento del danno, i calcoli eseguiti per determinare l'indennizzo per unità di superficie.

Per la stima dei frutti pendenti (Fp) si è proceduto determinando prima il valore della produzione lorda vendibile (Plv), che il coltivatore avrebbe ottenuto in assenza del danno; a tale valore sono state sottratte le spese (Sp), che sarebbero state effettivamente sostenute nel periodo intercorrente tra il momento del danno e la fine del ciclo produttivo.

A tal uopo si precisa che dette spese, sono costituite esclusivamente dalle commissioni per i mediatori perché le spese di raccolta sono state ugualmente considerate in quanto non sarà contabilizzato il volume che i frutti occupano nelle voci relative alla pulizia del fondo ed in particolare alla rimozione ed al trasporto a rifiuto dello stesso. In particolare, la percentuale percepita dai mediatori della zona è in ragione del 10% del valore, pertanto per le spese si assume tale percentuale.

### 2.2.a) - Cipolle

- Valore Plv = 3,00 kg/mq × €/kg 0,28 = €/mq 0,84
- Valore Sp = 10% Plv = €/mq 0,08
- Valore Fp = €/mq (0,84 - 0,08) = €/mq 0,76

Essendo la superficie coltivata a cipolle pari a mq 1.100, il valore del danno subito per tale coltura è pari a € 836,00 ( $mq\ 1.100 \times \text{€}/mq\ 0,76 = \text{€}\ 836,00$ ).

### 2.2.b) - Lattuga

- Valore Plv = 20 piante/mq  $\times$  €/pianta 0,40 = €/mq 8,00
- Valore Sp = 10% Plv = €/mq 0,80
- Valore Fp = €/mq (8,00 - 0,80) = €/mq 7,20

Essendo la superficie coltivata a lattuga pari a mq 950, il valore del danno subito per tale coltura è pari a € 6.840,00 ( $mq\ 950 \times \text{€}/mq\ 7,20 = \text{€}\ 6.840,00$ ).

Rinviando alla lettura delle pagine che precedono per il dettaglio degli accertamenti svolti e dei criteri seguiti per il puntuale espletamento del mandato, si riassume la determinazione del danno all'appezzamento di terreno del sig. **Petrosino Vittorio** pari a **€ 14.639,50** ( $\text{€}\ 6.963,50 + \text{€}\ 836,00 + \text{€}\ 6.840,00 = \text{€}\ 14.639,50$ ) escluso I.V.A. (diconsi euro quattordicimilaseicentotrentanove/50).

### 3 - Danni al veicolo

Per quanto attiene ai danneggiamenti subiti dal veicolo, nella valutazione del danno cagionato si è tenuto conto della vetustà dello stesso in base allo stato di conservazione ed all'anno della sua prima immatricolazione, seppure con notevoli difficoltà visto il lasso di tempo trascorso e tenendo conto altresì della documentazione presente agli atti; infatti, considerato il tempo trascorso dall'evento, allo stato attuale non è più riscontrabile alcunché circa i danneggiamenti che si verificarono visti i potenziali interventi di ripristino già eventualmente effettuati dal proprietario. Per la determinazione della stima dei danni è stato indispensabile stabilire dei criteri di valutazione utilizzando il modello appositamente predisposto, parimenti con quello depositato agli atti dai ricorrenti all'interno della rispettiva perizia tecnica.

I prezzi unitari di riferimento (costo ricambi e manodopera) sono quelli stabiliti dalle case costruttrici ed in base ad essi si è compilata la stima dei danni, intendendo con essa il valore occorrente per ripristinare lo stato di conservazione dei veicoli al momento dell'evento. Dal computo allegato si evince che, pur se correttamente stimati dal c.t.p., i danni ammontano a € 1.826,15 e tale valore è superiore al valore commerciale del veicolo (immatricolato il 01/03/1994), pertanto il danno subito è valutato in base al valore commerciale del veicolo (rilevato dai correnti valori del mercato dell'usato all'anno 2007) compreso reimmatricolazione e detratto il valore del relitto, e cioè:  $\text{€}\ 500,00 + \text{€}\ 200,00 - \text{€}\ 100,00 = \text{€}\ 600,00$  (euro seicento/00)>>.

In definitiva, il c.t.u. ha quantificato i danni subiti da Petrosino Vittorio pari ad € 4.281,73 (per il ripristino e la pulizia del deposito), pari a € 6.963,50 (per l'eliminazione del fango e la successiva bonifica dei terreni), pari ad € 7.676,00 (per i danni alle colture in atto) e quelli subiti da Petrosino Francesco pari ad € 600,00 (per i danni al veicolo).

Tuttavia, avuto riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi (del deposito e del fondo agricolo), in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che, sia pure a distanza di anni dall'evento, il Petrosino non ha ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima, facendo riferimento alle voci del prezzario *attualmente in vigore* per i lavori pubblici in Campania, pervenendo ad una somma evidentemente eccessiva (oltre che non riferita alla data dell'evento, ma all'attualità). Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni all'epoca dei fatti pari al 50% degli importi indicati dal c.t.u., dovendosi presumere che i lavori di ripulita e di ripristino dello stato dei luoghi siano stati eseguiti in economia direttamente dal ricorrente.

In ordine alla quantificazione degli altri danni, va rilevato che il c.t.u., sulla base di specifiche indagini di mercato e delle risultanze istruttorie (in particolare di quanto risultante dalla documentazione fotografica), ha stimato correttamente i danni e che le suddette conclusioni, ben motivate e non specificamente contestate, risultano condivisibili.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Petrosino Vittorio della somma di € 13.298,61 (di cui € 5.622,61 per il ripristino dello stato dei luoghi ed € 7.676,00 per i danni alle colture) e di Petrosino Francesco della somma di € 600,00.

Su detti importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai difensori, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti

dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico dei resistenti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Petrosino Vittorio e Petrosino Francesco nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Petrosino Vittorio della somma di € 13.298,61 ed in favore di Petrosino Francesco della somma di € 600,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 199,52 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori; pone a carico definitivo dei resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli, il 18.2.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria FRASCA

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositato in Cancelleria

l. 2/4/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO





## Giunta Regionale della Campania

Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali  
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile  
Unità Operativa Dirigenziale 13  
Genio Civile di Salerno –  
Presidio protezione civile

Agli Avv.ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola  
Via G. Matteotti, 30  
84014 Nocera Inferiore (SA)  
fax 0815171101

avvantoniroleone@pec.ordineforense.salerno.it  
ermanno@studiodenicola.com

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00  
Via Marina 19/C Palazzo Armieri  
80133 Napoli  
agc04.sett01@pec.regione.campania.it

c.a. Avv. Anna Carbone

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0261014 11/04/2014 12

Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Dest. : LEONE ANTONIO (AVV.)

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014



Prot. 809613 del 26/11/2013  
rif. Avvocatura CC 2343/2010

**Oggetto:** Petrosino Vittorio + 1 c/ Regione Campania + 1 - Sentenza TRAP Napoli n. 35/2013. Rinnovo richiesta documentazione per la liquidazione delle somme per cui è condanna

Con pregressa corrispondenza (nota n. prot. 53151 del 24/01/2014) inviata via pec il 27/01/2014 che si allega, la Scrivente UOD aveva informato i sig.ri ricorrenti e i procuratori avvocati che al fine di procedere al pagamento delle somme liquidate con la sentenza n. 35/2013 del TRAP di Napoli era stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Non avendo avuto riscontro in merito con la presente si rinnova la richiesta di documentare le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio, di documentare le spese di registrazione se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale rivalutata, delle spese e degli interessi ai ricorrenti e delle spese di lite così come liquidate in sentenza ai procuratori antistatari, tutto per metà, in quanto la condanna risulta **in solido** con il Consorzio di Bonifica Sarno.

Competenze (per metà)	€	564,00
CPA (4%)	€	22,56
IVA al 22%	€	129,04
Esborsi (spese esenti)	€	59,76
Totale 1	€	775,36
Ritenuta al 20%	- €	112,80
Totale al netto della ritenuta	€	662,56

Poiché l'obbligazione è solidale, nel caso venga richiesto alla Regione, in riscontro alla presente, di pagare l'intera somma liquidata con sentenza n. 35/2013 alla ricorrente e ai procuratori avvocati, la Regione esperirà azione di regresso per il recupero della somma dovuta dal Consorzio.

Si chiede pertanto agli avvocati procuratori, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata ai ricorrenti o alla Regione Campania. In entrambi i casi ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta.

Si chiede infine, sempre ai fini della successiva liquidazione, la residenza dei Sig.ri Petrosino Vittorio e Francesco, che non risulta dalla sentenza pervenuta agli atti dell'Ufficio.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo [dg08.uod13@pec.regione.campania.it](mailto:dg08.uod13@pec.regione.campania.it). Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589304. (dott.ssa Accarino)

D/A 


Il Responsabile del Procedimento

Vittorio Bartoli



Il Dirigente dell'UOD

Biagio Franza



Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>  
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>  
Data lunedì 14 aprile 2014 - 09:50

**ACCETTAZIONE: Prot 261014 del 11-4-14-Petrosino Vittorio +1 Sent TRAP NA n 35-2013-Rinnovo richiesta documentazione**

---

Ricevuta di accettazione

Il giorno 14/04/2014 alle ore 09:50:34 (+0200) il messaggio  
"Prot 261014 del 11-4-14-Petrosino Vittorio +1 Sent TRAP NA n 35-2013-Rinnovo richiesta  
documentazione" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"  
ed indirizzato a:

avvantoniroleone@pec.ordineforense.salerno.it ("posta certificata")

agc04.sett01@pec.regione.campania.it ("posta certificata")

ermanno@studiodenicola.com ("posta ordinaria")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo del messaggio: opec275.20140414095035.10148.01.3.2@pec.actalis.it

---

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>  
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>  
Data lunedì 14 aprile 2014 - 09:50

**CONSEGNA: Prot 261014 del 11-4-14-Petrosino Vittorio +1 Sent TRAP NA n 35-2013-  
Rinnovo richiesta documentazione**

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/04/2014 alle ore 09:50:42 (+0200) il messaggio

"Prot 261014 del 11-4-14-Petrosino Vittorio +1 Sent TRAP NA n 35-2013-Rinnovo richiesta  
documentazione" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "agc04.sett01@pec.regione.campania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec275.20140414095035.10148.01.3.2@pec.actalis.it

---

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 Kb)

postacert.eml (135 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>  
Data lunedì 14 aprile 2014 - 09:50

**CONSEGNA: Prot 261014 del 11-4-14-Petrosino Vittorio +1 Sent TRAP NA n 35-2013-Rinnovo richiesta documentazione**

---

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a  
avvantoniroleone@pec.ordineforense.salerno.it "posta certificata" --

Il giorno 14/04/2014 alle ore 09:50:50 (+0200) il messaggio con Oggetto  
"Prot 261014 del 11-4-14-Petrosino Vittorio +1 Sent TRAP NA n 35-2013-Rinnovo richiesta  
documentazione" inviato da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"  
ed indirizzato a "avvantoniroleone@pec.ordineforense.salerno.it"  
e' stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec275.20140414095035.10148.01.3.2@pec.actalis.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in  
alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

**NOTA**

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),  
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- 
- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
  - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
  - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra' allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

---

**Allegato(i)**

daticert.xml (1 Kb)  
postacert.eml (135 Kb)  
smime.p7s (2 Kb)

